

**Emendamento all'articolo 1 della
Convenzione del 10 ottobre 1980
sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche
che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici
eccessivi o di colpire in modo indiscriminato**

Concluso a Ginevra il 21 dicembre 2001

Durante la loro seconda Conferenza d'esame, svoltasi dall'11 al 21 dicembre 2001, gli Stati Parte alla Convenzione hanno deciso di modificare come segue l'articolo 1 della Convenzione, in modo da estenderne il campo d'applicazione ai conflitti armati che non hanno carattere internazionale. Questa decisione figura nella Dichiarazione finale della seconda Conferenza d'esame, quale appare nel documento CCW/CONF.II/2.

«Decidono di modificare l'articolo 1 della Convenzione, che ha ora il seguente tenore:

1. La presente Convenzione e i Protocolli allegati si applicano nelle situazioni previste nell'articolo 2 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relative alla protezione delle vittime della guerra, comprese le situazioni descritte nel paragrafo 4 dell'articolo 1 del Protocollo aggiuntivo I a dette Convenzioni.
2. La presente Convenzione e i Protocolli allegati si applicano, oltre che nelle situazioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo, alle situazioni di cui all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949. La presente Convenzione e i Protocolli allegati non si applicano alle situazioni di tensione e di disordini interni, quali sommosse, atti di violenza isolati e sporadici e altri atti di carattere analogo, che non sono conflitti armati.
3. Nel caso di conflitti armati che non hanno un carattere internazionale e si verificano sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ogni parte del conflitto è tenuta ad applicare i divieti e le restrizioni previsti dalla presente Convenzione e dai Protocolli allegati.

4. La presente Convenzione o i Protocolli allegati non sono invocati per minacciare la sovranità di uno Stato o la responsabilità del Governo di mantenere o di ristabilire, con tutti i mezzi legittimi, l'ordine pubblico nello Stato o di difendere l'unità nazionale o l'integrità territoriale dello Stato.
5. La presente Convenzione o i Protocolli allegati non sono invocati per giustificare un intervento, diretto o indiretto, per qualunque ragione, in un conflitto armato o negli affari interni o esteri dell'Alta Parte contraente sul territorio della quale questo conflitto ha luogo.
6. L'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e dei Protocolli allegati a parti di un conflitto che non sono Alte Parti contraenti aventi accettato la presente Convenzione e i Protocolli allegati non modifica né esplicitamente né implicitamente il loro statuto giuridico né quello di un territorio contestato.
7. Le disposizioni dei paragrafi 2–6 del presente articolo non pregiudicano il campo di applicazione di qualsiasi altro protocollo adottato dopo il 1° gennaio 2002, per il quale si potrà decidere di riprendere le disposizioni di detti paragrafi, di escluderli o di modificarli.

Campo d'applicazione il 30 settembre 2005


(a) L'emendamento si applica al Regno in Europa.

* Riserve e dichiarazioni.

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)	Entrata in vigore
Argentina	25 febbraio 2004 A	25 agosto 2004
Australia	3 dicembre 2002	18 maggio 2004
Austria	25 settembre 2003	18 maggio 2004
Belgio	12 febbraio 2004	12 agosto 2004
Bulgaria	28 febbraio 2003	18 maggio 2004
Burkina Faso	26 novembre 2003 A	26 maggio 2004
Canada	22 luglio 2002	18 maggio 2004
Cina	11 agosto 2003	18 maggio 2004
Hong Kong	11 agosto 2003	18 maggio 2004
Macao	11 agosto 2003	18 maggio 2004
Corea (Sud)	13 febbraio 2003	18 maggio 2004
Croazia	27 maggio 2003	18 maggio 2004
Danimarca	15 settembre 2004	15 marzo 2005
Estonia	12 maggio 2003	18 maggio 2004
Finlandia	22 giugno 2004	22 dicembre 2004
Francia	10 dicembre 2002	18 maggio 2004
Germania	26 gennaio 2005	26 luglio 2005
Giappone	10 luglio 2003	18 maggio 2004
Grecia	26 novembre 2004	26 maggio 2005
India	18 maggio 2005 A	18 novembre 2005
Italia	1° settembre 2004	1° marzo 2005
Lettonia	23 aprile 2003 A	18 maggio 2004
Liberia	16 settembre 2005 A	16 marzo 2006
Liechtenstein	18 giugno 2004	18 dicembre 2004
Lituania	12 maggio 2003	18 maggio 2004
Lussemburgo	13 giugno 2005	13 dicembre 2005
Malta	24 settembre 2004 A	24 marzo 2005
Messico *	22 maggio 2003	18 maggio 2004
Moldova	5 gennaio 2005 A	5 luglio 2005

Norvegia	18 novembre 2003	18 maggio 2004
Paesi Bassi (a)	19 maggio 2004	19 novembre 2004
Panama	16 agosto 2004 A	16 febbraio 2005
Perù	14 febbraio 2005	14 agosto 2005
Regno Unito	25 luglio 2002	18 maggio 2004
Romania	25 agosto 2003 A	18 maggio 2004
Santa Sede *	9 dicembre 2002	18 maggio 2004
Serbia e Montenegro	11 novembre 2003	18 maggio 2004
Sierra Leone	30 settembre 2004	30 marzo 2005
Slovacchia	11 febbraio 2004	11 agosto 2004
Spagna	9 febbraio 2004	9 agosto 2004
Sri Lanka	24 settembre 2004 A	24 marzo 2005
Svezia	3 dicembre 2002	18 maggio 2004
Svizzera	19 gennaio 2004	19 luglio 2004
Turchia	2 marzo 2005	2 settembre 2005
Ucraina	29 giugno 2005	29 dicembre 2005
Ungheria	27 dicembre 2002	18 maggio 2004

I testi in francese e in inglese possono essere consultati sul sito internet della Organizzazione delle Nazioni Unite: <http://untreaty.un.org/> od ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.



Internet Service

<http://www.internetsv.info>